



Federazione Italiana Sport Equestri

Comitato Regione Liguria

DELIBERA N. 255 in data 27 Dicembre 2021

Oggetto Rinnovo contratti A. Bollino e Liguria Sport

IL CONSIGLIO REGIONALE

COSTITUITO da tutti i Consiglieri Regionali eccetto Luca Aicardi, Elisa Bertamini, Marco Massa, Flavia Merengone, assenti giustificati, si è riunito su piattaforma Zoom in deroga all'Art. 28 punto 9 dello Statuto Federale.

PRESENTE il Revisore dei Conti Dott. Alberto Brusacà;

CONSIDERATO che è stata positiva l'esperienza con il selezionatore dell'attività giovanile S.O. Angelo Bollino e ugualmente si può dire per la collaborazione con il Sig. Callai di Liguria Sport ;

SI PROPONE il rinnovo del contratto di collaborazione sportiva al Tecnico Angelo Bollino alle medesime condizioni dell'anno passato;

SI PROPONE il rinnovo dell'accordo per la promozione delle ns. attività con Liguria Sport. Come da allegato, vengono indicate due piccole modifiche agli interventi in diretta del Sig. Callai , che vengono allargati alla presenza dell'inviato di Liguria Sport ai Campionati Regionali di Volteggio e S.O.

DELIBERA

di APPROVARE, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti, il rinnovo dei due contratti di cui sopra, allegati alla presente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F.97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco Di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il Sig. Angelo Bollino nato a Saluzzo (CN) e residente in Loano CF BLLNGL65R28H727Q, di seguito "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organi simili di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art.2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Tecnico Regionale Salto Ostacoli ed Attività Giovanile;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività di Tecnico Sportivo Regionale Salto Ostacoli Cavalli e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività sportiva del Comitato Regionale FISE Liguria;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art.67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art.35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409, comma 1, n.3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art.2, comma 2, lett.d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

N

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'incarico di Tecnico Regionale Salto Ostacoli ed Attività Giovanile per il Comitato Regionale FISE Liguria con l'obiettivo di organizzare stage, visioni, selezioni e quanto ritenesse necessario, preventivamente concordato con il Presidente, per la composizione delle Rappresentative Regionali.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Presidente del Comitato Regionale FISE Liguria. Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti dal Comitato Regionale FISE Liguria, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici dello stesso.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento pari all'importo massimo di € 6.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze bimestrali posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett.M)e69,co.2,delDPR917/86(T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Presidente del Comitato Regionale FISE Liguria.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multi rischio per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, stipulata da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultimo chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n.81 / 2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/ evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10. Facoltà di recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere da contratto prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/ o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 e.e.e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F. I.S. E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati


In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti ne pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPRo Regolamento). FISE garantisce, inoltre ,il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento.

I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma-Genova,
Letto, controllato e
sottoscritto Il Collaboratore
Angelo Bollino



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente
Marco diPaola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE)2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome

ANGELO BOLLINO

Firma



Data(gg/mm/aa)

11/04/2022

Genova, 3 gennaio 2022

Spett.le

FISE LIGURIA

c.a. Pres. Amilda Traverso

Oggetto: accordo 2022 Fise Liguria – Sprint srl

Facciamo seguito ai precedenti contatti per offrire nostra collaborazione per la promozione della vostra attività con l'obiettivo di incrementare la visibilità del vostro movimento e suoi principali protagonisti facendo conoscere i vostri eventi e i risultati agonistici a un pubblico sempre più ampio.

1) Con la presente siamo lieti di proporre nostra collaborazione per la promozione della vostra attività per la stagione 2022 attraverso i nostri canali web, social, tv e l'Annuario ligure dello Sport. In caso di Vostra accettazione il rapporto contrattuale sarà regolato dalle clausole che seguono.

2) Sprint S.r.l. si impegna a svolgere in favore della Fise Liguria, che accetta, le attività di seguito elencate:

- Pubblicazione news su tutta la vostra attività sul portale www.liguriasport.com, nella Newsletter dello Sport ligure (inviata ogni giorno a oltre 15.000 contatti) e sui nostri canali social (con spunti e materiali da voi forniti)
- Realizzazione capitolo speciale Fise Liguria sull'Annuario ligure dello sport 2022 con promozione di vostra attività, numeri, eventi, elenco completo di tutte le vostre società affiliate e invio di una copia a ogni società
- Interviste e immagini video in occasione della Cerimonia di Premiazione "Sport Equestri in Liguria" con diffusione su tutti i nostri canali (tra cui playlist Sport Equestri sul canale YouTube di LiguriaSport) e realizzazione di uno "speciale" nella trasmissione Tv Stelle nello Sport.
- Nostra presenza per interviste e immagini video in occasione dei seguenti due eventi: Camp. Regionali presso Centro Ippico Genovese (8 maggio 2022) e Camp. Regionali Salto Ostacoli (3-5 giugno 2022) con diffusione su tutti i nostri canali (tra cui playlist Sport Equestri sul canale YouTube di LiguriaSport) e realizzazione di uno "speciale" nella trasmissione Tv Stelle nello Sport.

3) Il compenso globale è pattuito in € 1.700+iva. I pagamenti avverranno a ricevimento della fattura intestata a FISE COMITATO REGIONALE LIGURE VIA IPPOLITO D'ASTE 3/5 – 16121 GENOVA P.IVA : 02151981004 C.F. : 97015720580, Codice ufficio IPA per fatturazione elettronica : Y8R3X8.
Si precisa che l'emissione della fattura deve riportare la dizione esigibilità IVA con split payment (S).
La fatturazione avverrà semestralmente anticipata rispetto alla prestazione con pagamento a 30 gg DFFM (fatture al 30 marzo 2022, 30 settembre 2022)

4) Lo Sprint S.r.l. ai sensi dell'art. 1460 c.c. si riserva di sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni, in caso di inadempimento della Vostra società di 15 giorni oltre i termini pattuiti. In tal caso, Lo Sprint S.r.l. prima di operare la sospensione invierà un preavviso scritto invitandoVi al saldo entro 5 giorni.

5) Le parti convengono che in caso di controversie relative al presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Genova.

6) La Vostra società dichiara sin d'ora di essere titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento delle immagini che invierà a Lo Sprint S.r.l. ai fini e per gli scopi del presente contratto e di averne la piena disponibilità, manlevando esplicitamente Lo Sprint S.r.l. dalle pretese e/o azioni da parte di terzi, tenendolo indenne da eventuali danni connessi all'utilizzo delle medesime.



SPRINT SRL
Piazza Raffaele Rossetti 4/2
16129 Genova
info@sprint2020.it

In attesa di ricevere la presente firmata per accettazione, porgiamo cordiali saluti.

Michele Corti
Sprint s.r.l.

PER ACCETTAZIONE

Data e timbro della società, firma del legale rappresentante

- La parte FISE Liguria autorizza Lo Sprint S.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto ex D.lgs. n. 196/2003.
- Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342, il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1 (durata), 4 (eccezione di inadempimento), 5 (foro esclusivo) e 6 (uso immagini e manleva di responsabilità).

Data _____

Firma _____